



Regolamento del Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR)

Questo regolamento si applica ai membri della categoria «Detentori di piccoli ruminanti». La forma maschile vale conforme al senso anche per la forma femminile.

1. Generalità, finalità e compiti del SSPR

- 1.1 Il regolamento e le direttive tecniche si basano sull'Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale (OSSAn) del Consiglio federale del 7 ottobre 2020 e sugli statuti attualmente in vigore del SSPR.
- 1.2 Scopo del SSPR: il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, la detenzione rispettoso degli animali e la produzione di derrate alimentari ineccepibili dalla carne e dal latte di questi animali (OSSAn art. 5).
- 1.3 Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei detentori di piccoli ruminanti, dei veterinari in attività, delle scuole e centri di consulenza agricoli nonché delle autorità cantonali (OSSAn art. 9).
- 1.4 Il SSPR gestisce un catalogo con le seguenti prestazioni:
 - riconoscimento delle aziende detentrici di animali nonché requisiti minimi igienici e operativi per l'ottenimento del riconoscimento
 - offerta di programmi sanitari per prevenire e combattere le malattie
 - assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché definizione dei requisiti per l'ottenimento di tale qualifica
 - collaborazione per chiarire problemi che insorgono negli effettivi
 - chiarimenti diagnostici
 - raccolta di dati sulle malattie dei piccoli ruminanti e sorveglianza della salute degli animali
 - consulenza in tutti i settori specialistici della salute degli animali, della detenzione e del foraggiamento degli animali nonché promozione di una detenzione rispettosa degli animali
 - formazione e formazione continua
 - informazioni
- 1.5 Il SSPR offre i suoi servizi anche ai non membri, purché ne coprano i costi (OSSAn art. 6 cf. 4).
- 1.6 Il SSPR s'impegna ad adattare le direttive tecniche di ogni programma sanitario allo stato attuale delle conoscenze e, se necessario, a sviluppare nuovi programmi sanitari.

2. Riconoscimento delle aziende detentrici di animali

- 2.1 I membri del SSPR sostengono le finalità e i compiti del SSPR.
- 2.2 Con la partecipazione ai programmi sanitari, i membri del SSPR s'impegnano a rispettare le misure prescritte dalle direttive tecniche.
- 2.3 I membri del SSPR osservano le disposizioni legali relative al traffico degli animali. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione di malattie, occorre limitare allo stretto necessario il traffico di animali. I membri in possesso di un determinato stato sanitario dell'azienda assegnato dal SSPR, hanno l'obbligo di tenere conto delle misure alle direttive tecniche in caso di qualsiasi contatto con altri animali (acquisto di bestiame, alpeggio, mercati, esposizioni, ecc.).
- 2.4 I membri del SSPR registrano la loro azienda detentrica di animali nella Banca dati sul traffico degli animali (BDTA).
- 2.5 Ogni azienda agricola membro del SSPR nomina un veterinario dell'effettivo e conclude con lui una convenzione sui medicinali veterinari.
- 2.6 I membri s'impegnano a detenere gli animali secondo la legislazione valida sulla protezione degli animali e a notificare i casi sospetti di epizootie al veterinario responsabile dell'effettivo.
- 2.7 La quota sociale è stabilita in base al numero di capi (di età superiore ai sei mesi) registrati al momento dell'emissione della fattura da parte del SSPR.

3. Programma di base, programmi sanitari ed offerte del SSPR

- 3.1 L'adesione al SSPR comprende il programma di base ed eventuali altri programmi sanitari e servizi aggiuntivi.
- 3.2 I membri del SSPR hanno il diritto di avvalersi delle prestazioni di servizio nell'ambito del programma di base ed a partecipare ad altri programmi sanitari su base volontaria nonché di esercitare il loro diritto di voto secondo l'art. 5 degli statuti del SSPR.
- 3.3 **Il programma di base** comprende la consulenza e l'assistenza all'insorgenza di problemi all'interno dell'effettivo di bestiame nonché, previo accordo, la possibile assunzione dei costi per la consultazione specialistica. Le spese per tali indagini rientrano sotto la voce "costi computabili" dell'art. 18b dell'OSSAn. Il programma di base comprende inoltre l'informazione regolare pubblicata sulla rivista specializzata "Forum Piccoli Ruminanti", nonché la possibilità di usufruire delle tariffe agevolate per partecipare ai corsi e alle conferenze organizzate dal SSPR. I fogli informativi con conoscenze concentrate su diverse malattie sono gratuiti e c'è anche uno sconto sul libro del SSPR.
- 3.4 **Altri programmi** possono essere prenotati dietro pagamento separato (OSSAn art. 8). In linea di principio si fa la differenza tra **programmi di risanamento, programmi di lotta e programmi di sorveglianza**. Un **programma di risanamento** si prefigge di debellare una malattia nelle aziende partecipanti. Un **programma di lotta o di sorveglianza** ha come obiettivo quello di ridurre al minimo i danni economici arrecati agli effettivi di bestiame da una malattia. Le spese per gli esami previsti dai programmi sanitari rientrano sotto la voce "costi computabili" dell'art. 18b dell'OSSAn.
- 3.5 Con la partecipazione ad un programma sanitario il membro esprime il suo consenso affinché il SSPR possa trasmettere a terzi dati specifici dello stato di salute, raccolti nel quadro dei programmi sanitari.

3.6 Il SSPR offre, oltre al programma di base, i seguenti **programmi sanitari**:

Sezione cervidi e Sezione camelidi del nuovo mondo:

- Programma di sorveglianza dei parassiti.

Sezione pecore da latte e Sezione ovini:

- Programma di sorveglianza dei parassiti
- Programma di risanamento della Maedi-Visna negli ovini

Sezione caprini:

- Programma di sorveglianza dei parassiti
- Programma di risanamento della pseudotubercolosi nei caprini

3.7 I programmi sanitari sono disciplinati dalle direttive tecniche.

3.8 Su richiesta delle sezioni, il Comitato può deliberare altri programmi sanitari.

3.9 Di concerto con la direzione della sezione, un'azienda può aderire a un programma sanitario offerto da un'altra sezione sempre che i requisiti in termini di gestione aziendale siano rispettati.

3.10 Il SSPR offre anche due **servizi aggiuntivi**:

- Consulenza sulla qualità del latte in pecore e capre
- Pascoli comunitari per arieti di razza ovina da latte

4. Programmi sanitari e qualifica sanitaria

4.1 La qualifica sanitaria dell'azienda attesta l'attuale stato di salute di un gregge per quanto riguarda una determinata malattia (OSSAn art. 7). Esso è assegnato in base ad esami ad intervalli regolari e permette di conoscere lo sviluppo dello stato di salute del gregge. Le categorie della qualifica sanitaria dell'azienda per ogni programma sono definite dalle direttive tecniche.

4.2 L'attuale qualifica sanitaria contribuisce ad evitare il rischio di contagio di animali sani e l'introduzione di malattie nel contesto del traffico di animali.

4.3 La sede amministrativa ha la competenza di assegnare la qualifica sanitaria o di revocarla.

4.4 Partecipando ad un programma sanitario, il membro accetta anche tacitamente che il SSPR informi il veterinario dell'effettivo e lo coinvolga in caso di indagini.

4.5 La sede amministrativa può revocare la qualifica sanitaria ad un membro del SSPR, qualora esso non osservi le prescrizioni o le trasgredisca.

4.6 Un ricorso è da trasmettere per iscritto alla sede amministrativa entro 30 giorni dopo l'assegnazione della qualifica sanitaria.

4.7 La commissione competente della sezione tratta il ricorso entro 60 giorni e decide definitivamente. Un ricorso non ha effetto sospensivo.

5. Banca dei dati

- 5.1 La sede amministrativa gestisce una banca di dati con i dati inerenti l'attuale qualifica sanitaria dell'azienda dei suoi membri. Il membro può richiedere in qualsiasi momento tutte le informazioni relative ai dati registrati nella banca di dati.
- 5.2 La sede amministrativa ha accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali della categoria membro "Detentori di piccoli ruminanti" ai sensi dell'art. 31 cf. 4 degli statuti.
- 5.3 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli uffici veterinari cantonali possono ottenere informazioni su tutti i dati sanitari registrati in qualsiasi momento.
- 5.4 In risposta a richieste d'interesse generale (in particolare esposizioni, mercati, alpeggio, controlli), la sede amministrativa è autorizzata a fornire informazioni sanitarie raccolte nell'ambito dei programmi sanitari.
- 5.5. La sede amministrativa è autorizzata, con il permesso del membro del SSPR, a pubblicare sul sito web del SSPR la qualifica sanitaria attuale dell'azienda assegnata nei confronti di un determinato programma sanitario.
- 5.6 La sede amministrativa non fornisce a terzi informazioni sui dati ottenuti al di fuori dei programmi sanitari.

6. Mostre, esposizioni, mercati e alpeggio

- 6.1 Là dove è necessario per garantire il successo di un programma sanitario, la sede amministrativa può, in collaborazione con i Cantoni o altre organizzazioni competenti, disporre le esposizioni e i mercati nonché l'alpeggio per le aziende affiliate al SSPR.

7. Disposizioni finali

- 7.1 Il presente regolamento del SSPR è stato approvato in occasione della riunione del Comitato tenutasi il 12 novembre 2024 a Niederönz e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Niederönz, 12 novembre 2024

La presidente del SSPR:

L'amministratore del SSPR:

Diana Camenzind, Amsoldingen

Raymond Miserez, Kirchlindach

Nota: in caso di dubbio o di contestazioni, fa fede solo il testo originale in lingua tedesca.